

TERZA SEZIONE

Causa HANU c. ROMANIA

(Ricorso n. 10890/04)

SENTENZA

STRASBURGO

4 giugno 2013

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Hanu c. Romania,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), riunita in una camera composta da:

Josep Casadevall, *presidente,*

Alvina Gyulumyan,

Luis López Guerra,

Nona Tsotsoria,

Kristina Pardalos,

Johannes Silvis,

Valeriu Grițco, *giudici,*

e Santiago Quesada, *cancelliere di sezione,*

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 maggio 2013,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 10890/04) contro la Romania proposto alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da parte di un cittadino rumeno, Sig. Marius Hanu ("il ricorrente"), il 6 gennaio 2004.

2. Il ricorrente era rappresentato dalla sig.ra A. Hanu, un avvocato che esercita a Constanța. Il governo rumeno ("il Governo") era rappresentato dai suoi agenti, sig. Răzvan-Horațiu Radu e sig.ra Irina Cambrea del Ministero degli Affari Esteri.

3. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il procedimento penale contro di lui non era stato equo perché i giudici nazionali dell'appello non avevano assunto direttamente le prove e avevano raggiunto decisioni completamente diverse sulla base degli stessi elementi di prova.

4. Il 20 ottobre 2010 il ricorso è stato comunicato al governo. Altresì, è stato deciso di pronunciarsi allo stesso tempo sulla ricevibilità e sul merito della domanda (articolo 29 § 1 della Convenzione).

5. Poiché Corneliu Bîrsan, giudice eletto per la Romania, si era ritirato dal caso (articolo 28 del Regolamento della Corte), il presidente della Camera ha nominato la sig.ra Kristina Pardalos come giudice ad hoc (articolo 26 § 4 della Convenzione e articolo 29 § 1 del regolamento della Corte).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6. Il ricorrente è nato nel 1973 e vive a Constanța.

7. Il 22 marzo 2000 è stato avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente, un ufficiale giudiziario di professione. Egli è stato accusato di corruzione, abuso di potere e falso, sulla base di denunce penali presentate da M.M. e G.A. (in prosieguo: "i denunzianti"), due individui che il ricorrente aveva assistito in qualità ufficiale giudiziario in un procedimento di esecuzione. M.M. ha sostenuto che il ricorrente le aveva chiesto soldi in cambio di chiedere ad un giudice di prestare il suo aiuto nell'esecuzione di un atto di proprietà, mentre G.A. ha dichiarato che il ricorrente gli aveva chiesto una certa somma di denaro per aiutare con l'esecuzione di una sentenza.

8. Il 22 marzo 2000 è stata istituita un'operazione nei confronti del ricorrente. La polizia ha dato a M.M. un registratore e del denaro che è stato marcato con una sostanza fluorescente. Lei e suo cugino si sono incontrati

con il ricorrente in un bar. Secondo il rapporto dell'operazione, M.M. voleva consegnare il denaro al ricorrente, ma questi le aveva fatto segno di metterlo nella sua valigetta. Suo cugino non era lì quando questo è accaduto. Dopo che la busta contenente il denaro era stata collocata nella valigetta del ricorrente, la polizia era apparsa. Il rapporto dell'operazione ha dichiarato che non era stata trovata alcuna sostanza fluorescente sulle mani del ricorrente, mentre il denaro era stato trovato nella sua valigetta.

9. Il ricorrente è stato tenuto in custodia cautelare dal 30 novembre 2001 fino al 27 dicembre dello stesso anno, quando è stato liberato a seguito di un ordinanza del tribunale che respingeva la richiesta di un procuratore di mantenerlo in custodia.

10. Il 3 dicembre 2001, il pubblico ministero presso la Corte di Appello di Constanța ("la Corte d'Appello") ha esercitato l'azione penale nei confronti del ricorrente per corruzione e abuso di potere. Le accuse contro di lui sono state basate sulle dichiarazioni dei predetti autori delle denunce e di testimoni, nonché sul rapporto dell'operazione summenzionata.

11. Il 24 settembre 2002 il Tribunale del distretto di Constanța ha assolto il ricorrente da tutte le accuse dopo aver sentito i testimoni, gli autori delle denunce e il ricorrente.

12. Nella sua decisione, la Corte ha rilevato che l'unica prova a carico disponibile erano le dichiarazioni dei denunciatori e di altri testimoni, alcuni dei quali erano parenti degli stessi M.M. e G.A., che potevano dichiarare solo quello che era stato loro detto dai predetti denunciatori. Inoltre, nessuno dei testimoni aveva effettivamente visto il denaro che era stato consegnata al ricorrente. In secondo luogo, la Corte ha osservato che nessuna menzione è stata fatta in una qualsiasi delle prove presentate del registratore che era stato usato durante l'operazione di polizia. Pertanto, nessuna delle prove è stata ritenuta conclusiva quanto alla colpa del ricorrente.

13. Il procuratore ha interposto appello. Nel corso di un'udienza svoltasi il 10 gennaio 2003 presso la Corte d'Appello, il pubblico ministero ha chiesto la condanna del ricorrente, mentre l'avvocato del sig. Hanu ha chiesto che l'appello fosse respinto. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova dinanzi al giudice, ma gli è stata data l'opportunità di essere sentito ai fini del dibattimento, ove ha dichiarato che era innocente. Nessun testimone è stato ascoltato e nessuna prova ulteriore è stata fornita in tale fase del procedimento. Né il ricorrente né il suo avvocato hanno presentato osservazioni scritte.

14. In una decisione del 23 gennaio 2003, la Corte d'appello ha ribaltato la sentenza di assoluzione e ha ritenuto il ricorrente colpevole di entrambe le accuse, condannandolo a tre anni di carcere, con la sospensione. Essa è giunta alla conclusione che le dichiarazioni dei testimoni provavano che il ricorrente aveva commesso i reati contestati.

14. Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro, che il giudice d'appello aveva omesso di sentire i testimoni quanto

alle dichiarazioni su cui si era fondato poi nel pronunciare la condanna e aveva omesso di tener conto di altri elementi di prova a suo discarico, che l'accusa aveva rifiutato la registrazione su nastro dell'operazione dal fascicolo di causa, nonostante il ricorrente avesse chiesto che fosse valutata dal giudice e il pubblico ministero stesso avesse autorizzato la registrazione, e che nessuno degli elementi di prova addotti era costituita la prova conclusiva che egli aveva commesso i reati contestati.

15. L'udienza si è svolta il 27 giugno 2003 presso la Corte Suprema di Giustizia ("la Corte Suprema"). Il ricorrente non ha assistito all'udienza, ma il suo avvocato era presente. Nessun testimone è stato escusso e nessuna nuova prova è stata presentata durante l'udienza. In quello stesso giorno la Corte ha chiuso il procedimento e ha fissato una data per la pronuncia della sua decisione finale.

16. Alla successiva udienza del 4 luglio 2003, la Corte Suprema ha respinto il ricorso del ricorrente in punto di diritto in via definitiva. Essa ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove e che le affermazioni del ricorrente non fossero state corroborate da nessuno degli altri mezzi istruttori. Ha sottolineato che oltre alle dichiarazioni dei denunciati, la Corte di appello aveva anche fatto affidamento su dichiarazioni di testimoni che sapevano che G.A. aveva tentato di ottenere soldi per pagare il ricorrente. Ha altresì ritenuto irrilevante il fatto che nessuna sostanza fluorescente fosse stata trovata sulle mani del ricorrente, dato che il sig. Hanu aveva chiesto il denaro che è stato trovato nella sua valigetta. Non è stato fatto alcun riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente in relazione al registratore o alla mancata diretta escussione da parte della Corte d'appello dei denunciati e dei testimoni.

II. DIRITTO NAZIONALE PERTINENTE

17. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale rumeno riguardanti l'autorità delle corti d'appello, nella versione vigente all'epoca dei fatti, così recitano:

Articolo 378

"(1) La Corte che si pronuncia sull'appello deve esaminare la decisione impugnata sulla base del fascicolo e di eventuali nuovi documenti scritti depositati in esso.

(2) Nel pronunciarsi sull'appello, il giudice può effettuare una nuova valutazione delle prove nel fascicolo di causa e può ordinare nuovi elementi di prova che ritiene necessari (...)"

Articolo 379

"Nel pronunciarsi sull'appello, la Corte decide di:

(...)

(2) accogliere l'appello e:

(a) annullare la decisione del giudice di primo grado, fornire una nuova decisione e procedere, a norma dell'articolo 345 e seguenti, ad un suo giudizio sul merito

18. Le disposizioni del codice di procedura penale pertinenti riguardanti l'autorità dei giudici che statuiscono sui ricorsi in cassazione, nella versione vigente all'epoca dei fatti, nonché gli emendamenti introdotti nel settembre 2006, sono descritti nel caso di Găitănaru c. Romania (n. 26082/05, §§ 17-18, del 26 giugno 2012). In particolare, l'articolo 385 del Codice, in vigore all'epoca dei fatti, consente alla Corte Suprema di Giustizia, quando esamina un ricorso per cassazione, di rinviare la causa ad un tribunale di grado inferiore, qualora risulti necessario ascoltare le prove nel caso.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

19. Il ricorrente lamentava che il procedimento penale contro di lui non era stato equo perché le corti nazionali non avevano assunto direttamente le prove e avevano raggiunto decisioni completamente diverse sulla base degli stessi elementi di prova. Egli invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che, in quanto rileva ai fini della presente causa, così recita:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...)”.

A. Sulla ammissibilità

20. Il Governo ha sollevato l'eccezione preliminare di mancato rispetto del termine di sei mesi. Esso ha sostenuto che il ricorrente non aveva lamentato alcuna mancanza di equità del procedimento penale contro di lui nella sua prima lettera alla Corte e che la prima volta che aveva affrontato tale aspetto della sua domanda era nella sua lettera alla Corte del 24 febbraio 2010.

21. Il ricorrente ha contestato tale argomento. Ha fatto riferimento alla sua lettera iniziale e al modulo di domanda, sostenendo che si era lamentato più volte del fatto che il procedimento non era stato equo a causa del fatto che i tribunali nazionali non avevano valutato alcuna delle prove a sua difesa.

22. La Corte ribadisce che è competente a procedere alla caratterizzazione in diritto dei fatti del caso di specie e che non è vincolata dalla qualificazione data da un ricorrente o da un governo (v. Guerra e altri contro Italia, 19 febbraio 1998 § 44, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998 I). Inoltre, una denuncia è caratterizzata dai fatti allegati in essa e non solo dai motivi giuridici o dagli argomenti dedotti (v. Powell e Rayner contro Regno Unito, 21 febbraio 1990, § 29, serie A n. 172).

23. Passando ai fatti del caso di specie, la Corte rileva che in una parte della sua domanda il ricorrente ha invocato l'articolo 6 § 1 per sostenere che il procedimento contro di lui non era stato equo e che era stato irragionevolmente lungo. In un'altra parte della sua applicazione egli ha delineato l'esatta natura della sua denuncia, chiedendo, tra l'altro, che il procedimento contro di lui fosse dichiarato abusivo sulla base del fatto che tutte le prove in sua difesa erano state ignorate ed i tribunali nazionali avevano emesso decisioni diverse pur partendo dalle stesse prove. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente abbia sollevato in sostanza questa denuncia nel suo modulo di domanda.

24. Ne deriva che l'argomento del Governo deve essere respinto.

25. La Corte osserva che il presente ricorso non risulta manifestamente infondato neppure alla luce del significato dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione, né sulla base di altri motivi. Deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

26. Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento penale contro di lui non aveva soddisfatto i requisiti dell'equo processo. Facendo riferimento ai casi Constantinescu c. Romania (n. 28871/95, CEDU 2000 VIII) e Danila v Romania (n. 53897/00, 8 marzo 2007), ha lamentato che la Corte d'Appello non lo avesse sentito o né avesse sentito i testimoni e che la sua condanna era stata basata sulle stesse prove portate dinanzi al tribunale di prima istanza che lo aveva, invece, assolto. Egli ha sostenuto che, come corte di ultimo grado, la Corte Suprema avrebbe dovuto trattare con più attenzione il suo caso, e ordinare ancora una volta la sua escussione e quella degli altri testimoni.

27. Inoltre, basandosi sul principio che gli organi giurisdizionali devono svolgere un ruolo attivo (rolul activ al instanței), il ricorrente ha sostenuto che i tribunali dovevano ascoltare tutte le prove necessarie al caso, anche se le parti non avevano espressamente chiesto che fossero esaminate prove specifiche. In conclusione, egli ha sostenuto che il suo diritto ad un equo processo era stato violato.

28. Il governo ha sostenuto che il caso di specie differiva dal citato caso Constantinescu (supra, § 55), in quanto il ricorrente era stato debitamente ascoltato dal tribunale distrettuale di Constanța, in qualità di giudice di primo grado, e che la trascrizione della testimonianza era stata allegata al fascicolo di causa. Il ricorrente non aveva chiesto alla Corte di Appello che la prova fosse assunta direttamente. Inoltre, dal momento che la Corte Suprema si doveva pronunciare sul ricorso del ricorrente in punto di diritto, la sua autorità era limitata alle questioni di diritto e non potevano essere esaminati i fatti del caso.

29. Inoltre, il governo ha insistito che né il ricorrente né il suo avvocato hanno espressamente richiesto che ulteriori prove fossero assunte dai giudici di appello. A questo proposito, esso ha sottolineato che il caso del ricorrente non ha rivelato particolari circostanze che avrebbero richiesto che ulteriori prove fossero esaminate d'ufficio. In conclusione, il Governo ha sostenuto che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nel caso di specie

2. La valutazione della Corte

30. La Corte ribadisce che le modalità di applicazione dell'articolo 6 ai procedimenti dinanzi ai giudici di appello dipendono dalle peculiarità del procedimento in parola; si deve tener conto della totalità del procedimento nell'ordinamento giuridico nazionale e del ruolo che in tale ordinamento ha la corte d'appello.

31. La Corte ha dichiarato che, qualora un giudice d'appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all'innocenza del ricorrente, non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta delle prove fornite di persona dall'accusato che sostiene di non aver commesso il fatto ritenuto integrativo di una fattispecie penale (v. *Ekbatani c. Svezia*, 26 maggio 1988, § 32, Serie A n. 134, *Constantinescu, cit.*, § 55, e *Lacadena Calero c. Spagna*, n. 23002/07, § 36, 22 novembre 2011).

32. L'articolo 6 della Convenzione non prevede alcuna norma sulla ammissibilità delle prove o il modo in cui dovrebbero essere valutate, i quali sono, quindi, questioni principali lasciate alla normativa nazionale e ai giudici nazionali, e il compito della Corte è quello di verificare la correttezza del procedimento interno, nel suo complesso, compreso il modo in cui sono state valutate le prove (*García Ruiz c. Spagna [GC]*, n. 30544 / 96, § 28, CEDU 1999 I). Inoltre, anche se spetta normalmente al giudice nazionale stabilire se sia necessario o opportuno sentire testimoni, circostanze eccezionali potrebbe spingere la Corte a concludere che la mancata escussione di una persona come testimone era incompatibile con l'articolo 6 (*Bricmont c. Belgio*, il 7 luglio del 1989, § 89, serie A n. 158).

33. Passando al caso di specie, la Corte rileva che è pacifico che il ricorrente sia stato assolto dal tribunale distrettuale, ma è stato in seguito condannato dalla Corte d'Appello e dalla Corte Suprema, nonostante nessuna di esse avesse direttamente escusso la sua testimonianza o raccolto qualsiasi altra prova direttamente. Anche se la Corte d'Appello ha consentito al ricorrente di fare una dichiarazione al termine dell'udienza, si deve rilevare che la Corte ha già rilevato che l'uso fatto di una tale opportunità non è sufficiente allo scopo dell'articolo 6 della Convenzione (Constantinescu, cit. supra, § 58). Pertanto, al fine di determinare se vi sia stata una violazione dell'articolo 6, deve essere effettuato un esame del ruolo di questi due livelli di giurisdizione e della natura dei problemi che sono stati chiamati a risolvere (v. Popa e Tănăsescu c. Romania, n. 19946/04, § 47, 10 aprile 2012).

34. In primo luogo, la Corte rileva che le disposizioni del codice di procedura penale in vigore al momento dei fatti non richiedevano che la corte di appello si pronunciasse sul merito della causa, ma che essa aveva comunque la possibilità di farlo (v. supra, punto 18). Nel caso di specie, la Corte d'Appello si è avvalsa di questa possibilità e, basandosi unicamente sulla prova costituita dalle dichiarazioni del ricorrente e dei testimoni dinanzi al tribunale distrettuale, ha annullato l'assoluzione del ricorrente. Le questioni che la Corte d'appello ha esaminato al fine di decidere se il ricorrente era colpevole erano di una natura fattuale tale da giustificare un nuovo esame degli elementi di prova, soprattutto perché si trattava del primo giudice che pronunciava una sentenza di condanna nei suoi confronti.

35. In secondo luogo, la procedura in vigore all'epoca dei fatti ha permesso alla Corte Suprema di emettere un nuovo giudizio di merito anche in sede di esame di un ricorso per cassazione. Nei casi Popa e Tănăsescu (cit. supra, § 48) e Găitănaru (cit. supra, § 30), la Corte ha già avuto occasione di esaminare la portata dei poteri della Corte Suprema, e ha scoperto che il procedimento dinanzi ad essa era disciplinato dalle stesse regole di un processo di merito, essendo la Corte tenuta ad esaminare sia i fatti del caso che le questioni di diritto. La Corte Suprema poteva decidere o di sostenere l'assoluzione dei ricorrenti oppure di condannarli, dopo aver effettuato una valutazione approfondita delle questioni concernenti la loro colpevolezza o innocenza. Se la necessità di assumere le prove direttamente sorgeva dalle circostanze del caso di specie, la Corte Suprema poteva deferire il caso ad un tribunale di grado inferiore in conformità con le disposizioni del codice di procedura penale in vigore all'epoca dei fatti (v. supra, punto 19).

36. Nel caso di specie, la Corte Suprema non si è avvalsa di queste possibilità, ma ha giudicato il caso sulla base delle prove fornite dinanzi al pubblico ministero e al tribunale distrettuale. Inoltre, le questioni che la Corte Suprema ha esaminato al fine di dichiarare il ricorrente colpevole erano di natura fattuale: la Corte Suprema ha dovuto stabilire se il ricorrente

aveva chiesto denaro ai denunciati al fine di assisterli nel procedimento di esecuzione (cfr. il paragrafo 17 supra). Contrariamente a quanto sostiene il governo (v. supra, punto 29), la Corte rileva che la Corte Suprema ha dato la propria interpretazione della situazione di fatto nel caso di specie. La sua decisione non si è quindi limitata alle questioni di diritto.

37. Inoltre, per quanto riguarda l'argomento del governo che né il ricorrente né il suo avvocato avevano chiesto espressamente alle giurisdizioni nazionali di sentire il ricorrente o di escutere i testimoni, la Corte rileva che il ricorrente ha basato il suo ricorso su questioni di diritto concernenti la mancata diretta escussione da parte della Corte di appello delle testimonianze e sul rifiuto dell'accusa di ammettere la registrazione su nastro relativa all'operazione di polizia nel fascicolo di causa (v. supra, punto 15). La Corte ritiene che il ricorrente abbia fornito ai giudici nazionali informazioni sufficienti per giustificare un nuovo esame degli elementi di prova, soprattutto dal momento che era stato assolto dal tribunale distrettuale. In ogni caso, la Corte ricorda che le corti nazionali hanno l'obbligo di adottare misure positive a tal fine, anche se il ricorrente non ha fatto richiesta (v. *Danila c. Romania*, n. 53897/00, § 41, l'8 marzo 2007 e *Găitănaru*, citata, § 34).

38. Sembra quindi che quando hanno condannato il ricorrente né la Corte di appello, né la Corte Suprema abbiano fatto affidamento su alcuna nuova prova. Invece, hanno basato le loro decisioni sulle prove fornite dal ricorrente e sui testimoni sentiti nel procedimento dinanzi al pubblico ministero e al tribunale distrettuale. Tuttavia, quest'ultimo, dopo aver ascoltato i testimoni in persona, aveva ritenuto che nessuna delle prove costituiva la prova conclusiva della colpevolezza del ricorrente, e lo ha assolto (v. supra, punto 12). Anche se i giudici di appello avrebbero potuto, in linea di principio, dare la propria interpretazione degli elementi sottoposti dinanzi a loro, nel caso di specie il ricorrente è stato giudicato colpevole sulla base di testimonianze che erano state ritenute insufficienti dal tribunale distrettuale e avevano fondato la sua assoluzione.

39. In queste circostanze, la mancata escussione da parte della Corte d'Appello dei testimoni in prima persona e il fatto che la Suprema Corte non ha cercato di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, ha sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente (*Destrehem c. Francia*, n. 56651/00, § 45, il 18 maggio 2004 e *Găitănaru*, cit. supra, § 32). La Corte ribadisce che la sua giurisprudenza sottolinea che uno dei requisiti di un processo equo è la possibilità per l'imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che deve decidere la causa, perché le osservazioni del giudice sul comportamento e la credibilità di una certa testimone possono avere conseguenze per l'imputato (cfr. *PK c. Finlandia* (dec.), n. 37442/97, il 9 luglio 2002; *mutatis mutandis*, *Pitkänen c. Finlandia*, n. 30508/96, §§ 62-65, 9 marzo 2004, e *Milano c. Italia* (dec.), n. 32219/02, 4 dicembre 2003).

40. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che, nel caso di specie, i giudici nazionali non sono riusciti a rispettare le esigenze di un processo equo.

41. Poiché tali esigenze non sono state rispettate, la Corte ritiene che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

42. Infine, il ricorrente lamentava ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di essere stato illegalmente arrestato il 30 novembre 2001 e tenuto in custodia cautelare fino al 27 dicembre 2001. Inoltre, basandosi sull'articolo 6 § 1, egli ha sostenuto che il procedimento contro di lui era stato irragionevolmente lungo.

43. Tuttavia, alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui le questioni denunciate sono di sua competenza, la Corte rileva che essi non lasciano trapelare alcuna violazione dei diritti e delle libertà stabilite nella Convenzione o nei suoi protocolli. Ne consegue che queste doglianze sono palesemente infondate e devono essere respinte a norma dell'articolo 35 § 3 (a), e 4 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

44. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

45. Il ricorrente ha chiesto EUR 150.000 a titolo di danno patrimoniale e EUR 100.000 euro a titolo di danno non patrimoniale. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il ricorrente ha sostenuto che la sua condanna penale aveva causato la perdita di un lavoro molto redditizio e poiché la sua reputazione professionale era stata offuscata poteva solo ottenere solo lavori temporanei mal pagati. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, ha affermato che egli aveva sofferto di depressione e problemi di salute, aveva incontrato difficoltà familiari e aveva perso ogni fiducia nel sistema legale.

46. Il governo ha sostenuto che non vi era alcun nesso di causalità tra il preteso danno materiale e la presunta violazione della Convenzione. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, ha chiesto alla Corte di dichiarare che il riconoscimento della violazione del diritto del ricorrente ad

un equo processo rappresentava di per sé un'equa soddisfazione. In ogni caso, ha affermato che l'importo richiesto dal ricorrente era speculativo, eccessivo e non provato.

47. La Corte rileva che, nella fattispecie, un premio a titolo di equa soddisfazione può essere basato solo sul fatto che il ricorrente non aveva goduto delle garanzie di cui all'articolo 6.

48. Pertanto, pronunciandosi con equità, a norma dell'articolo 41, gli riconosce EUR 3.000 a titolo di danno non patrimoniale.

49. Inoltre, la Corte ricorda che quando una persona, come nel caso di specie, è stata condannata all'esito di un procedimento interno che non è riuscito a soddisfare i requisiti di un processo equo, un nuovo processo o la riapertura dei procedimenti nazionali, su richiesta della persona interessata, rappresenta un modo appropriato per rimediare alla violazione inflitta (v. Gençel c. Turchia, n. 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003 e Tahir Duran c. Turchia, n. 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004). A questo proposito, si rileva che l'articolo 4081 del codice rumeno di procedura penale prevede la possibilità di un nuovo processo o la riapertura del procedimento interno qualora la Corte abbia riscontrato una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali di un ricorrente (cfr. Mircea c. Romania, n. 41250/02, § 98, 29 marzo 2007).

B. Spese

50. Il ricorrente ha chiesto EUR 180 per spese di spedizione e spese sostenute dinanzi alla Corte. Ha presentato le copie di tre fatture emesse da DHL Romania, una delle quali è del 23 febbraio 2010 mentre le altre due sono datate 7 aprile 2011

51. Il governo ha ammesso che alcune delle affermazioni del ricorrente erano provate, ma ha sostenuto che la data di una delle fatture, presumibilmente in data 7 aprile 2011, era stata scritta in modo illeggibile.

52. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso di costi e spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che queste siano state effettivamente e necessariamente sostenute e sono ragionevoli in merito al quantum. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di EUR 180 per il procedimento dinanzi alla Corte.

C. Interessi moratori

53. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. *Dichiara* la censura relativa alla equità del procedimento ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione ammissibile ed il resto della richiesta inammissibile;

2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. *Dichiara*

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di versamento:

(i) EUR 3,000, più l'importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta, per il danno non patrimoniale;

(ii) EUR 180, più l'importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta, per costi e spese;

b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine di tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 4 giugno 2013, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Santiago Quesada
Cancelliere

Josep Casadevall
Presidente